

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 17/12/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 01/06/2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2024, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 1.282,55, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di commissioni non maturate, al netto di quanto già riconosciuto in sede di estinzione;
- in via subordinata, l'applicazione del criterio della curva degli interessi per i costi qualificati *up-front* ;
- gli interessi legali dalla data del reclamo;
- la restituzione delle quote "*eventualmente*" versate in eccedenza;
- il rimborso della commissione di estinzione anticipata, addebitata per € 223,85;
- il pagamento delle spese di assistenza tecnica, quantificate in € 200,00 e la restituzione del contributo di € 20,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, rilevando:

- la validità dell'art 6-*bis* d.P.R. n. 180/1950 che ingenera in capo agli enti finanziatori il "*legittimo affidamento*" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi *up-front* e costi *recurring*;
- che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 09/02/2023, ha affermato che "[l]'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE [...], deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale

del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”, precisando che la differenza rispetto ai principi della sentenza Lexitor è solo di “*contesto*” e non di “*merito*”;

- che il conteggio estintivo è stato elaborato in conformità a quanto previsto dal contratto, le cui clausole sono state approvate dal cliente stesso;
- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha statuito che “*i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni up-front] non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva*”; pertanto, ogni domanda di rimborso di commissioni, non soddisfatta neppure dal soggetto con cui è stato sottoscritto il contratto, non potrà che essere rivolta nei confronti dello Stato Italiano.

Pertanto chiede che “*sia dichiarata l’inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso*”.

Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

Si deve innanzitutto evidenziare che – secondo quanto evincibile dal riscontro al reclamo – il credito derivante dal contratto di finanziamento oggetto della presente controversia è stato ceduto dall’originario finanziatore alla resistente, che l’ha successivamente trasferito a una SPV, di cui la convenuta è *servicer*.

La resistente ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva solo in sede di riscontro al reclamo, dove sosteneva che la domanda di restituzione degli oneri *up front* avrebbe dovuto essere rivolta all’originario finanziatore.

Tanto premesso, si rappresenta che nel caso di specie il conteggio estintivo è stato emesso dall’odierna resistente, che risulta inoltre essere espressamente la destinataria del pagamento del capitale residuo; ad ogni buon conto, nel conteggio estintivo la convenuta specifica di aver provveduto alla trasmissione di tale documento in qualità di *servicer* incaricato della gestione del credito da parte della SPV cessionaria.

Ebbene, la giurisprudenza arbitrale, a seguito della pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6816/2018, ritiene che – nei finanziamenti contro cessione del quinto anticipatamente estinti – l’obbligazione restitutoria sorge al momento dell’estinzione del rapporto e che, pertanto, obbligato alla restituzione è il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l’unico legittimato passivo all’esercizio della pretesa restitutoria (*ex multis*, Collegio di Bari, decisione n. 13222/2024, resa nei confronti del medesimo intermediario odierno resistente: “*Secondo la giurisprudenza arbitrale conforme alla decisione n. 6816/2018 del Collegio di Coordinamento, nei finanziamenti contro cessione del quinto anticipatamente estinti l’obbligazione restitutoria sorge al momento dell’estinzione del rapporto e, pertanto, obbligato alla restituzione è il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l’unico legittimato passivo all’esercizio della pretesa restitutoria. Ne consegue che debba essere rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla resistente. Invero, pur risultando (e, comunque, essendo pacifica) la cessione del credito, va rilevato che dalla documentazione prodotta emerge che il pagamento è stato eseguito in favore della resistente, talché va applicato il principio, espresso dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6816 del 2018, secondo cui “il fatto-fonte del credito restitutorio è non già il fatto contratto (di mutuo), bensì il fatto del pagamento da parte del mutuatario delle somme richieste al momento dell’estinzione del finanziamento. Fonte del credito del mutuatario è pertanto l’indebitto, e, di conseguenza, debitore della prestazione restitutoria è l’accipiens del pagamento, vale a dire la società veicolo, cessionaria del contratto di mutuo, che quel pagamento ha ricevuto” (Collegio di Napoli, decisione n. 2923/2023; adde, Collegio di Bari, decisione n. 6321/2023)*”).

Pertanto, l’eccezione preliminare proposta dall’intermediario resistente deve essere rigettata e la disamina del ricorso può proseguire nel merito.

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 01/06/2020, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla quarantanovesima rata, come desumibile dal relativo conteggio estintivo.

Per le commissioni in favore dell'intermediario il contratto prevede la rimborsabilità secondo il criterio della curva degli interessi.

Risulta in atti il piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, con evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor"; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]"*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che *"1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,*

n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor *“non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)”* (Collegio di Bari, decisione n. 5157/23).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta alle commissioni di distribuzione, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; la diversa natura *recurring* deve invece essere riconosciuta alle commissioni in favore dell’intermediario (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 8511/2024, 7401/2023).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		49
rate residue		71
TAN ▶		3.35%

		% restituzioni
- in proporzione lineare		59.17%
- in proporzione alla quota interessi		36.77%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
	comm. intermediario (recurring)	€ 1,313.95	€ 777.42	€ 483.18	€ 483.18	€ 483.19	-€ 0.01
	comm. di distribuzione (up front)	€ 1,670.40	€ 988.32	€ 614.26			€ 614.26
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0
	rimborsi senza imputazione						€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 614
interessi legali							1

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso di € 223,85 a titolo di commissione di estinzione anticipata, affermando che l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non allegghi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento e non contestando pertanto un’erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Sul punto, si rammenta che il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020).

Nella successiva decisione n. 11679/2021, il medesimo Collegio di Coordinamento ha precisato che *“l’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita*

all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuantе per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito". Ebbene il c.d. *"importo rimborsato in anticipo"* – anche al netto della riduzione del costo totale del credito – è superiore alla soglia di € 10.000,00 con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell'indennizzo per anticipata estinzione (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 6329/2023).

Il ricorrente chiede, altresì, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza, senza tuttavia allegare documentazione a supporto.

Il ricorrente, che ha regolarmente ricevuto le controdeduzioni, ha rinunciato alle repliche.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e comunque il difetto di *"evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità"* (così Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025, in aderenza al principio espresso da Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 614,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE